

Scheda di sintesi dell'accordo interconfederale sulla rappresentatività e la efficacia dei contratti collettivi aziendali

di Emmanuele Massagli e Paolo Tomassetti

In data 28 giugno 2011 CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno raggiunto una storica intesa unitaria sulle regole per la misurazione della rappresentatività, sulla efficacia dei contratti collettivi aziendali e sulla portata delle clausole di tregua sindacale. La presente scheda riporta in sintesi i principali contenuti dell'accordo.

Misurazione della rappresentatività

L'intesa prevede un sistema di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che tiene conto del dato associativo e di quello elettorale. Il dato associativo viene certificato dall'INPS sulla base delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e viene ponderato con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. La legittimazione a negoziare è subordinata al raggiungimento di un dato di rappresentatività superiore al 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Efficacia dei contratti aziendali

Se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie i contratti collettivi aziendali sono efficaci, ad eccezione della parte obbligatoria, per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale in analisi operanti all'interno dell'azienda.

In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quelli in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda. L'accordo fissa un tetto di tre anni alla durata del mandato della RSA.

In questo secondo caso, tuttavia, l'intesa prevede che i contratti collettivi aziendali possano essere oggetto di referendum. La consultazione può essere promossa dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria dell'accordo interconfederale in analisi o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza

semplice dei votanti.

Esigibilità dei contratti collettivi aziendali

Le parti hanno convenuto altresì di limitare la efficacia delle eventuali clausole di tregua sindacale stabilite a livello aziendale alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali operanti all'interno dell'azienda che siano firmatarie dell'accordo interconfederale, escludendo quindi la vincolatività delle stesse per i singoli lavoratori.

Intese modificative

Riprendendo i contenuti del paragrafo 16 dell'accordo del 22 gennaio 2009 l'accordo prevede la possibilità che gli accordi aziendali possano definire intese modificative di istituti contrattuali del Ccnl secondo le procedure regolate negli stessi contratti nazionali e, qualora non previste, anche direttamente attraverso il contratto aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria nei casi di crisi aziendale o di nuovi significativi investimenti e relativamente agli istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, agli orari di lavoro e all'organizzazione del lavoro.

Misure fiscali e contributive di sostegno alla contrattazione decentrata

Le parti hanno infine concordato di richiedere al Governo ed al Parlamento che venga confermato il sostegno alla contrattazione collettiva decentrata rendendo strutturali la detassazione del 10% del salario di produttività e la decontribuzione.

Emmanuele Massagli

Paolo Tomassetti

Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di Adapt (www.adapt.it)